



La valutazione equitativa ex art. 138 C.d.A. riguarda soltanto gli aspetti peculiari del danno biologico e non il danno morale

## **Descrizione**

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Civ. 25 gennaio 2024 n.2433), giudicando di un caso che riguardava lâ??applicazione della Tabella di Milano per macrolesioni, ha affermato che:

â??1) il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico e

2) lâ??aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico, e non anche quello moraleâ??.

Tali precisazioni sono particolarmente significative alla luce della nuova Tabella Unica Nazionale. Eâ?? infatti una conferma â??a prioriâ?• (in termini cronologici) della circostanza per la quale la facoltĂ equitativa del Giudice, prevista dallâ??art. 138 C.d.A., può essere operata solo nellâ??ambito del danno biologico (qualora la menomazione accertata â??incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati â??) e non in quello del danno morale (ontologicamente diverso dal danno biologico e quindi estraneo alla valutazione del medico legale).Per la liquidazione di questâ??ultimo andranno applicati i diversi coefficienti moltiplicativi, contenuti nella c.d. tabella del danno morale https://studiolegalepalisi.com/2024/01/18/la-nuova-tabella-nazionale-e-se-la-ciambella-non-fosse-venuta-con-il-buco/.

Particolarmente interessante Ã" anche lâ??affermazione, contenuta nella sentenza in commento, con la quale, abbandonando (forse?) la recente posizione che relegava la **personalizzazione** solo a rare situazioni di eccezionalitÃ, precisa che deve procedersi a tale liquidazione equitativa ed aggiuntiva (al massimo del 30%) â??*in presenza di postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravitÃ* â??, ponendola in relazione allâ??età del danneggiato ed alla grave percentuale di invalidità permanente, così riconoscendo corretta l'â?•aggiuntaâ?•, operata dal Giudice di merito, del 25%.



## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 27 Gen 2024